

Verbale di deliberazione della Presidenza

Il giorno 27 dicembre 2022, alle ore 15,00 presso la Sede Sociale in Via Montebelluna di Salvarosa n. 2 di Castelfranco Veneto (TV), il Presidente signor BELTRAME ANDREA, assistito dal Segretario e membro del Consiglio Direttivo, signor LIVIO MATIZ, hanno dato inizio alle attività per valutare e deliberare la modifica dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 aprile 2018.

La necessità di modifica è stata determinata dalla richiesta pervenuta dall'Ufficio RUNTS della Regione Veneto con messaggio e-mail del 5 novembre 2022, nel quale era riportato:

“L'Ufficio scrivente ha concluso la verifica circa la sussistenza dei requisiti ai fini del consolidamento dell'iscrizione al Runts delle associazioni trasigrate. L'esito istruttorio concernente la documentazione depositata a suo tempo da codesta associazione nella piattaforma informatica regionale, ha determinato un disallineamento dello Statuto, dalle norme del codice del Terzo Settore, nelle disposizioni che seguono: all'art. 6 e 7 sono previste categorie di soci con limitati poteri. L'art. 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore riconosce a ciascun socio un voto, di conseguenza non sono ammesse previsioni che limitano tale diritto, come ad esempio l'esclusione di alcune categorie di associati; non sono altresì ammesse limitazioni o discriminazioni di nessun genere”.

Analizzati gli articoli 6 e 7 dello Statuto in essere, veniva infatti rilevato che era stata prevista la categoria dei soci “benemeriti” che non avevano diritto di voto nelle assemblee.

In considerazione del fatto che l'Assemblea Straordinaria del 11 aprile 2018, che aveva approvato lo Statuto, aveva altresì attribuito lo specifico mandato al Presidente di: *“apportare al medesimo [Statuto] tutte le modifiche che eventualmente la Regione dovesse richiedere in sede di approvazione”*, si è proceduto all'eliminazione dei paragrafi dello Statuto riguardanti la categoria dei soci “emeriti” e di quant'altro non previsto dal Codice del Terzo Settore, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, così come richiesto dall'Ufficio Runts della Regione Veneto.

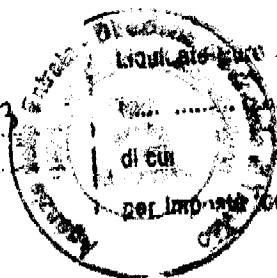
Il nuovo testo dello Statuto, così come modificato viene allegato al presente verbale.

Il Presidente dispone inoltre di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 co. 3 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Null'altro essendovi da deliberare, i lavori terminano alle ore 16,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA

Il Presidente
al n. 105 Serie 3
(Andrea Beltrame)



Il Segretario Verbalizzante
(Livio Matiz)

Andrea Beltrame

Livio Matiz



"Associazione di carità e volontariato Don Aldo Cagnin APS"**ART. 1**

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata «Associazione di carità e volontariato Don Aldo Cagnin onlus», Codice Fiscale 90012360260, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 sugli Enti del Terzo Settore e della normativa in materia si trasforma da associazione di volontariato ad associazione di promozione sociale, mantenendo la propria denominazione «Associazione di carità e volontariato Don Aldo Cagnin» apponendo alla fine, come prevede la legge, l'acronimo APS.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fintanto che l'associazione rimarrà iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e agisce nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia.

L'associazione ha sede legale in via Montebelluna di Salvarosa n. 2 nel Comune di Castelfranco Veneto (Treviso). Il trasferimento della sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'«Associazione di carità e volontariato Don Aldo Cagnin APS», è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati riguardano i seguenti ambiti così come indicati dalle seguenti lettere dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/2017:

- a) l'educazione e l'istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, lettera d);
- b) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lettera i);
- c) la cooperazione allo sviluppo (art. 5, lettera n),

Handwritten signature/initials.

d) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, lettera u).

mediante la realizzazione di alcune delle seguenti azioni indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) istituzione di doposcuola, corsi di recupero scolastico, formazione extracurriculare;
- b) promozione di pubblicazioni inerenti la storia e la cultura locale;
- c) formazione culturale di adulti e anziani con particolare riferimento alle attività di volontariato;
- d) sostegno, anche con la modalità dell'adozione a distanza, di minori in condizioni di svantaggio economico e materiale;
- e) cooperazione internazionale per la promozione sociale ed economica di aree sottosviluppate quali Albania, Congo Brazzaville, Colombia, Bolivia, India.
- f) raccolta di beni alimentari e non e conseguente distribuzione a persone svantaggiate del territorio;
- g) raccolta occasionale di metalli ferrosi e non ferrosi nelle modalità previste per le associazioni dal Decreto 1° febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente;
- h) collaborazione con le altre realtà territoriali del volontariato e della promozione sociale.

L'Associazione opera con i propri volontari nel territorio della Regione Veneto, ma sostiene anche progetti di cooperazione internazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con i pagamenti delle quote annuali. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

27.12.2022

Handwritten signature

Handwritten signature

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione, consapevoli che a norma di legge essa è intrasmissibile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

È considerato recesso il socio che non abbia pagato la quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell'anno relativo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione e tale esclusione viene deliberata dall'organo di amministrazione dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e ratificata alla prima assemblea utile.

Il socio escluso può, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione, restando comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- Presidente,
- Organo di controllo (quando richiesto dalla legge)
- Organo di revisione (quando richiesto dalla legge)

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo idoneo alla maggior diffusione dell'informazione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

27.12.2022

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

Le competenze inderogabili dell'assemblea sono:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi degli associati che sono stati esclusi dall'organo amministrativo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento generale dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

I soci ordinari e i soci sostenitori possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ (tre quarti) dei soci. In caso di seconda convocazione restano inderogabili le maggioranze previste per la prima convocazione.

ART. 14

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'associazione e sottoscritto dal presidente dell'associazione.

Nel caso di assenze impreviste del segretario e/o del presidente, l'assemblea nominerà un segretario ed un presidente *ad acta*.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari di componenti effettivi variabile da cinque a tredici, eletti dall'assemblea tra i propri associati e prende il nome di Consiglio Direttivo. L'organo di amministrazione, prima di ogni nuova elezione, indica il numero di membri da eleggere nella successiva assemblea.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcun numero massimo di mandati. Per l'ineleggibilità si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Nel caso che venga a mancare (per dimissioni o altro) uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo procederà all'inserimento nell'Organo amministrativo dei consiglieri primi non eletti. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica anche nel caso di dimissioni di consiglieri che non possano essere sostituiti a causa dell'esaurimento dei primi non eletti fino a che il numero dei consiglieri rimanga uguale o superiore a 5 membri, che è il limite minimo di legge, altrimenti si procederà alla convocazione di un'assemblea generale per l'elezione di un nuovo organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti effettivi e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto.

L'organo amministrativo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il bilancio di esercizio redatto secondo quanto previsto dall'art 13 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali,
- determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente uscente, o in sua vece il consigliere più anziano tra gli eletti dall'assemblea generale a membri del Consiglio Direttivo, convoca in breve tempo la prima riunione del Consiglio affinché dal suo interno venga eletto il Presidente e le altre eventuali cariche sociali.

La votazione avviene per scrutinio segreto e risulterà eletto il membro del Consiglio che avrà ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti aventi diritto.

Nel caso che venga a mancare il Presidente (per dimissioni od altro), il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del precedente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione organo di amministrazione che poi provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

All'interno del Consiglio Direttivo può essere eletto un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni quando questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

Qualora l'Associazione rientri nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, verrà nominato un organo di controllo formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo competente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Quote associative)

Le quote associative annuali vengono stabilite dall'organo amministrativo ed hanno carattere personale e non sono trasmissibili.

Art. 17

27.12.2022

Tramite

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi (art. 87 D. Lgs 117) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Se l'Associazione ricadesse nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, dovrà redigere il Bilancio sociale nei modi previsti dallo stesso D. Lgs.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Atto

27.12.2022

firmato

3 105 13/01/2023

0,00 **T5S23L000105000KB**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSS